



dr. F. J. Schönweger  
dr. Gottfried Maas  
dr. Markus Stocker  
dr. Klaus Stocker  
dr. H. W. Wickertsheim

## *Circolare informativa settore consulenza del lavoro – paghe*

### **Decreto Letta occupazione DL 76/2013 del 28/06/2013**

Il governo Letta sta tentando di migliorare la situazione sul mercato del lavoro con l'emanazione del **decreto occupazione**. Con questo decreto vengono anche cambiate o addirittura cancellate alcune disposizioni introdotte un anno fa dalla riforma Fornero. Dato che si tratta di un decreto legge bisogna anche aspettare che tutto venga ancora trasformato in una legge ordinaria con possibili ritocchi.

Di seguito i punti cruciali:

#### **- Contratti di lavoro a tempo determinato:**

a) Fino a luglio dell'anno scorso era obbligatoria una pausa tra due contratti di lavoro a tempo determinato di 10 (primo contratto fino a 6 mesi), rispettivamente 20 giorni (primo contratto con durata superiore a 6 mesi). La riforma Fornero ha prolungato questi intervalli a 60, rispettivamente 90 giorni con la possibilità per i contratti collettivi di stabilire pause di 20 e 30 giorni. Il governo Letta ripristina la vecchia regola dei 10 e 20 giorni.  
b) I contratti di lavoro a tempo determinato acausali (senza causale, primo rapporto di lavoro) introdotti dalla riforma Fornero diventano prorogabili fino ad una durata massima di 12 mesi. Inoltre viene delegata ai contratti collettivi la possibilità di introdurre altre condizioni sotto le quali sarà possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato acausali.

#### **- Lavoro a chiamata:**

Oltre ai limiti noti viene introdotto un nuovo limite quantitativo per il lavoro a chiamata: in un arco temporale di tre anni sarà possibile un numero massimo di 400 chiamate effettive.

#### **- Dimissioni collaboratori a progetto:**

La procedura delle dimissioni volontarie introdotta per i lavoratori dipendenti (conferma delle dimissioni davanti all'ufficio del lavoro o dichiarazione di cancellazione sottoscritta) viene estesa anche ai collaboratori a progetto.

#### **- Precedenza ai residenti:**

Il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro con uno straniero extra UE residente all'estero, può presentare la domanda allo sportello immigrazione solo previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di lavoratori residenti.

#### **- Voucher:**

Il lavoro accessorio diventa sempre più flessibile. Resta il limite per imprenditori e professionisti di € 2.000,00 nette per ogni collaboratore e resta il limite generale per ogni collaboratore di € 5.000,00 nette di Voucher per anno solare (365 giorni). Sembra utile farsi rilasciare dal collaboratore una dichiarazione degli importi finora percepiti nell'anno per non superare i limiti in oggetto.

#### **- Tentativo di conciliazione obbligatorio:**

Viene ripristinato il tentativo obbligatorio di conciliazione prima di fare causa davanti al tribunale in materia lavoristica. La conciliazione ha sempre funzionato bene nella nostra provincia.

- **Assunzioni agevolate percettori di ASPI:**

Al datore di lavoro che, senza essere tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'indennità ASPI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

- **Assunzioni di giovani tra 18 e 29 anni (29 anni e 364 giorni):**

L'assunzione a tempo indeterminato di giovani, che rientrino in una delle seguenti condizioni, permetterà di fruire di uno specifico incentivo nel limite delle risorse disponibili. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, entro un limite di € 650,00 mensili. Le assunzioni devono comportare un **incremento occupazionale** (rispetto alla media occupazionale della ditta). L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani:

- privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- o che vivono soli con una o più persone a carico.

**INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)**

**Infortuni sul lavoro:**

Da ora in poi tutti gli infortuni di lavoro devono essere denunciati entro due giorni all'INAIL, anche gli infortuni di durata della prognosi inferiore a tre giorni.

**Lavori all'estero:**

Nel caso di lavori effettuati dalla Sua ditta all'estero bisogna elaborare in modo telematico sul sito dell'INAIL una domanda specifica (Modulo PD DA1 – con indicazione del paese, del periodo e delle persone).

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.  
www.studiobms.it - Tel: 0473 / 497902 - E-Mail: personal@studiobms.it

Merano, luglio 2013